



PROVINCIA DI PIACENZA

ACCORDO SUI CRITERI DI RIPARTIZIONE E UTILIZZO DELLE RISORSE DEL FONDO 2022

sottoscritta in data 30 settembre 2022

tra

la Delegazione trattante di parte Datoriale, nella persona di Vittorio Silva,
Presidente della Delegazione,

la Delegazione trattante di parte sindacale, nelle persone di:

Alberto Gorra – C.G.I.L. - F.P.;

Luca Siliprandi – C.I.S.L. - F.P.;

Gianmaria Pighi – U.I.L. - F.P.L.;

la Rappresentanza Sindacale Unitaria:

Leonardo Alberici - Matteo Bocchi – Nicola Cravedi – Antonio De Leo – Oreste
Guglielmetti - Fausta Pizzaghi - Andrea Reggi

L'anno **2022**, il giorno **30** del mese di **settembre**, in Piacenza, presso la sede della Provincia, tra:

- la **Delegazione Trattante di Parte Datoriale**, costituita con Provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza in data 02/09/2021 n° 91, composta dai sigg. Vittorio Silva, Angela Toscani e Luigi Terrizzi, e qui rappresentata dal suo Presidente dott. Vittorio Silva;

e

- la **Delegazione Sindacale**, costituita dai rappresentanti delle Categorie Funzione Pubblica di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. e dai componenti le Rappresentanze Sindacali Unitarie dell'Ente;

a seguito di specifica convocazione,

Premesso che:

- con Provvedimento 19/07/2022 n° 86 il Presidente ha formulato specifiche direttive al Presidente della Delegazione di parte Datoriale e al Dirigente dell'Ufficio di Staff "*Personale, Affari Generale, Contratti*", per quanto di rispettiva competenza, **costituenti indirizzo** per l'integrazione delle risorse decentrate e per la conduzione e la più tempestiva conclusione del procedimento negoziale di contrattazione/concertazione sui criteri di ripartizione ed utilizzo delle risorse relative all'anno 2022, per il personale dipendente appartenente al Comparto Funzioni Locali;
- ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 2016/2018, a decorrere dall'anno 2018, confluiscono nel Fondo risorse decentrate "*tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2 del C.C.N.L. del 22/01/2004 relative all'anno 2017, come certificate dal Collegio dei Revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lettera b) e c) del C.C.N.L. del 22/1/2004'* **al netto** di quelle che gli Enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
- in data 25/07/2022 è stata esaminata l'Ipotesi di Accordo sulla ripartizione ed utilizzo delle risorse del Fondo 2022, anche in esecuzione delle C.C.I. 2019-2021 di parte normativa sottoscritto in data 19/11/2019 e integrato in data 03/09/2021;
- in data 25/07/2022, con propria Determinazione n° 866 il Dirigente dell'Ufficio di Staff "*Personale, Affari Generali, Contratti*" ha provveduto, tra l'altro, ai sensi dell'art. 67 del C.C.N.L. 2016-2018 sottoscritto il 21/05/2018, a ricostituire, in via provvisoria, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2022, costituito inizialmente con propria Determinazione n° 21 del 11/01/2022 limitatamente alle risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
- il Presidente, con proprio Provvedimento n. 117 del 23/09/2022, ha autorizzato la Delegazione

trattante di parte Datoriale, nella persona del suo Presidente, dott. Vittorio Silva, alla sottoscrizione dell'Accordo sui criteri di ripartizione ed utilizzo delle risorse del fondo relativo all'anno 2022, riferito al personale dipendente del Comparto Funzioni Locali;

Nelle more della stipulazione del CCNL 2019-2021 e in applicazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7 del CCNL 2016-2018 nonché dal corrispondente art. 3, comma 2 del CCI 2019-2021;

TUTTO CIO' PREMESSO,

LE PARTI

Come sopra costituite,

SOTTOSCRIVONO

il presente Accordo sui criteri di ripartizione e utilizzo delle risorse del Fondo 2022, anche in esecuzione del C.C.I. 2019-2021 di parte normativa.

Le Parti prendono preliminarmente atto che le risorse decentrate riferite all'anno 2022, di cui si concorda la ripartizione e l'utilizzo, sono quantificate in € 654.937,00, di cui:

- a)** € 451.272,00 di parte stabile (al netto delle decurtazioni);
- b)** € 27.563,00 derivanti da somme non utilizzate dell'anno precedente, risparmi da straordinari accertati a consuntivo e rateo RIA cessati;
- c)** € 694,00 derivanti dall'applicazione dell'art.61 c.9 D.Lgs. 112/2008 convertito con modificazioni nella Legge 133/2008 (compensi per collaudi);
- d)** € 47.000,00 derivanti da integrazione della parte variabile, a seguito della verificata capacità di spesa del bilancio;
- e)** € 58.911,00 derivanti dall'applicazione del 50% delle entrate già accertate dall'Ente nell'anno 2021, per servizi aggiuntivi resi in favore di terzi per attività in materia di funzioni sismiche rese in attuazione delle Convenzioni sottoscritte con i Comuni interessati, dedotte tutte le spese sostenute dall'Ente (come da D.D. n. 847 del 20/07/22 del Dirigente del Servizio Viabilità), il 15% dei quali destinato al personale preposto alle attività stesse (art. 16 C.C.I. 2019-2021, art.43 L.449/1997);
- f)** € 69.497,00 derivanti dall'applicazione del 50% delle entrate regionali sulle funzioni conferite e/o assegnate all'Ente, per l'anno 2021, in materia di rete degli sportelli unici

delle attività produttive, commercio, istruzione e formazione professionale, turismo, Organismo intermedio FSE, in attuazione della Convenzione di cui alla D.G.R. n. 2362/2019, dedotte le spese per nuove assunzioni a valere su tali funzioni e corrispondenti al costo del personale cessato o rientrato dalla posizione di distacco nel corso degli anni 2019-2020-2021 e assegnate con D.D. n. 23134 del 02/12/2021 (al netto della decurtazione operata con D.D. n. 22650/2021);

Le Parti concordano pertanto che:

- 1.** le risorse attribuite all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative vengono incrementate di ulteriori € 10.000,00 rispetto al 2021 e stabilite dal 2022 in € 101.525,00;
- 2.** le risorse da destinare alla progressione economica orizzontale all'interno della categoria, da effettuarsi alle condizioni specificate nel successivo punto 4, sono quantificate in € 45.000;
- 3.** le risorse disponibili ai sensi dell'art. 68, comma 1, C.C.N.L. vigente, pari a € 321.937,00 sono destinate, come meglio specificato nell'allegata tabella, ai seguenti utilizzi:
 - a) € 57.500,00 per indennità di turno e reperibilità (artt. 23 e 24 C.C.N.L. 2016-2018);
 - b) € 26.500,00 per indennità condizioni di lavoro (rischio e disagio), ex art. 70-bis C.C.N.L. 2016-2018 e art. 25 C.C.I. 2019-2021;
 - c) € 7.000,00 per indennità di servizio esterno polizia locale, ex art. 56-quinquies C.C.N.L. 2016-2018 e art. 26 C.C.I. 2019-2021;
 - d) € 26.000,00 per l'erogazione dei compensi spettanti ai dipendenti titolari di incarico di Posizioni di Particolare Responsabilità, ex art. 70-quinquies C.C.N.L. 2016-2018 e art. 20 C.C.I. 2019-2021;
 - e) € 8.837,00, pari al 15% delle entrate di cui alla lettera e) del preambolo, per l'erogazione del compenso incentivante destinato al personale delle strutture preposte alle attività connesse ai servizi aggiuntivi rese a favore di terzi ex-art.43 L.449/1997, come disciplinato dall'art. 16 C.C.I. 2019-2021;
 - f) la rimanente somma di € 196.100,00 è destinata all'erogazione dei compensi relativi alla produttività collettiva ex artt. 68 e 69 C.C.N.L. 2016-2018 e Titolo IV C.C.I. 2019-2021.
 - g) tutte le eventuali economie delle destinazioni di cui alle precedenti lettere b), c) e d), saranno fatte confluire nelle risorse di cui alla precedente lettera f),
 - h) eventuali risorse aggiuntive, che dovessero essere quantificate a seguito dell'approvazione del CCNL 2019 - 2021 entro il corrente anno, saranno oggetto di ulteriore accordo tra le parti,

anche per l'eventuale rimodulazione delle indennità e dei compensi riferiti agli istituti di cui al presente punto.

- 4. CRITERI DI ATTUAZIONE DELLE SELEZIONI PER PROGRESSIONI ECONOMICHE** (art. 19 CCI 2019 –2021) Al fine di assicurare l'osservanza del criterio di selettività, le progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria sono attribuite, secondo le modalità definite nell'art.19 del Contratto Integrativo 2019-2021, ad un ammontare di personale corrispondente alle seguenti quote % degli aventi titolo a partecipare alle selezioni:

- Cat.D 40%
- Cat.C 50%
- Cat.B 50%.

Le graduatorie di merito sono definite per struttura (Servizio o Ufficio di staff) e, al loro interno, per categoria, nel rispetto della percentuale sopra determinata e arrotondando all'unità inferiore in caso di valori decimali fino a 0,49 e all'unità superiore in caso di valori decimali a partire da 0,50. In caso di parità di punteggio, vengono definiti i seguenti criteri di precedenza, da applicarsi in successione:

- 1) posizione economica meno elevata;
- 2) maggiore anzianità di servizio nella categoria;
- 3) maggiore anzianità di servizio nell'Ente.

L'ammontare di risorse quantificato al punto 2) potrà eventualmente essere incrementato, nel limite massimo del 2%, per garantire il numero dei passaggi nelle quote percentuali fissate. Gli eventuali resti, per contro, verranno destinati, secondo un'unica graduatoria di Ente e a partire dalla categoria più bassa, a progressioni che comportino la minore spesa. La decorrenza delle progressioni orizzontali di cui al presente punto, è fissata alla data del 01/01/2022.

L'applicazione dell'istituto nelle annualità 2023 e successive avverrà nell'ambito delle risorse che verranno a tale scopo quantificate nell'accordo annuale di utilizzo del fondo e in una quota limitata al 50% degli aventi diritto. Con riferimento all'annualità 2024 saranno definiti criteri che consentano di valorizzare la durata di permanenza all'interno della categoria.

- 5.** Ai dipendenti che percepiscono incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n° 50/2016 e successive modifiche e integrazioni, alle condizioni e con le modalità stabilite dallo specifico Regolamento approvato con Provvedimento del Presidente 26/02/2019 n° 16, e successivamente modificato, da ultimo, con Provvedimento del Presidente n° 6 del 23/01/2020, gli importi del premio correlato alla performance sono decurtati di un importo corrispondente al 20% dell'incentivo per funzioni tecniche percepito nell'anno 2022, fino ad un massimo del 98% del

premio individuale di performance 2022. Le economie derivanti da tale decurtazione saranno redistribuite tra i dipendenti, con esclusione di coloro che risultano beneficiari dei suddetti incentivi in misura superiore a € 300,00. Le parti concordano che la percentuale di decurtazione sopra-stabilita nel 20% per l'anno 2022 sarà oggetto di verifica annuale.

- 6.** L'importo dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, per attività che comportano rischio, di cui all'art. 25, comma 2 del C.C.I. 2019-2021, e dell'indennità di servizio esterno polizia locale di cui all'art. 26 del C.C.I. 2019-2021, per l'anno 2022, viene determinato in € 4,50 (quattrovirgolacinquanta); l'importo dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, per attività che comportano disagio, di cui all'art. 25, comma 6-bis del C.C.I. 2019-2021, viene determinato in € 2,00 (duevirgolazerozero), fatto salvo quanto indicato al punto 3, lettera h). I suddetti importi saranno oggetto di verifica annuale. I relativi criteri per l'attribuzione sono definiti nel Contratto Integrativo 2019-2021.
- 7.** Quanto stabilito al precedente punto **5.** si applica altresì per la correlazione tra i compensi di cui all'art. 18, comma 1, lettera h) del C.C.N.L. 2016-2018 e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa.
- 8.** Le economie derivanti dalle risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, al netto di quelle che derivano dal non pieno raggiungimento degli obiettivi, incrementano il valore della quota destinata alla retribuzione di risultato di cui all'art.29 del C.C.I. 2019-2021, da distribuirsi rispettando il criterio di proporzionalità rispetto alla retribuzione di risultato riconosciuta.
- 9.** Infine, quanto stabilito al precedente punto **5.** si applica ai dipendenti che percepiscono i compensi incentivanti riservati alle strutture preposte alle attività connesse ai servizi aggiuntivi rese a favore di terzi ex-art.43 L.449/1997, come disciplinato dall'art. 16 C.C.I. 2019-2021.

Letto, confermato e sottoscritto,

Per la Delegazione Trattante di Parte Datoriale

Per la Delegazione trattante di Parte Sindacale

F.to Il Presidente Vittorio Silva

CGIL

F.to Alberto Gorra

CISL

F.to Luca Siliprandi

UIL

F.to Gianmaria Pighi

RSU

F.to Leonardo Alberici

F.to Matteo Bocchi

F.to Nicola Cravedi

F.to Antonio De Leo

F.to Oreste Guglielmetti

F.to Fausta Pizzaghi

F.to Andrea Reggi